

**ESTRATTO DEL PATTO PARASOCIALE AI SENSI DELL'ART. 122
DEL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 (IL "TUF")
E DEGLI ARTT. 129 E 131 DEL REGOLAMENTO CONSOB
N. 11971/1999 (IL "REGOLAMENTO EMITTENTI")
RELATIVO AD ALERION CLEAN POWER S.P.A.**

Si rende noto che – facendo seguito agli accordi sottoscritti il 12 ottobre 2016 e il 30 novembre 2016, come modificati il 13 dicembre 2016, tra Edison S.p.A., Edison Partecipazioni Energie Rinnovabili S.r.l., E2i Energie Speciali S.r.l., F2i SGR S.p.A. ed Eolo Energia S.r.l. (di seguito le "**Parti**") relativi ad azioni Alerion Clean Power S.p.A. (di seguito "**Alerion**") resi noti al mercato ai sensi di legge (di seguito, congiuntamente, il "**Patto Parasociale**") - in data 17 novembre 2017 le Parti hanno sottoscritto un accordo con il quale hanno convenuto di risolvere per mutuo consenso, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del codice civile, il Patto Parasociale (l' "**Accordo Risolutivo**").

L'Accordo Risolutivo rientra nella tipologia di patto parasociale ex art. 122, comma 1, del TUF; per ulteriori informazioni su di esso si rinvia alle informazioni essenziali ex art. 130 del Regolamento Emittenti, pubblicate sul sito Internet www.edison.it.

Si ricorda che il Patto Parasociale aggregava complessivamente n. 16.965.623 azioni ordinarie Alerion, rappresentative del 38,931% del capitale sociale, di cui n. 9.979.767 azioni ordinarie di proprietà di Eolo Energia S.r.l., per una partecipazione pari al 22,901%, e n. 6.985.856 azioni ordinarie di proprietà del fondo di investimento alternativo mobiliare riservato di tipo chiuso denominato "F2i – Fondo Italiano per le Infrastrutture" (facente capo a F2i SGR S.p.A.), corrispondenti a una partecipazione pari al 16,030%.

Il presente estratto è pubblicato sul "Corriere della Sera" del 22 novembre 2017.
Milano, 22 novembre 2017